



I SEDILI DI NAPOLI

ONLUS

www.sedilidinapoli.com

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "I SEDILI DI NAPOLI – ONLUS"

Il giorno 16 marzo 2021, alle ore 18,30, presso la sede dell'Associazione si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "I SEDILI DI NAPOLI – ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i soci costituenti e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. SERRONI GIUSEPPE e quale Segretario il sig. RASPAOLO ANTONIO.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

A S S O C I A Z I O N E
I SEDILI DI NAPOLI
ONLUS
Via Sedile di Porto n. 33 - 80134 Napoli
Cod. Fisc.: 95210260634
Iscriz. Ret. Onlus n. 2013/20619

[illegible]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

I SEDILI DI NAPOLI – ETS ~

Ente del terzo settore

Denominazione, sede, durata

Art. 1

E' costituita un'Associazione Culturale denominata "Associazione I Sedili di Napoli – ETS" – Ente del Terzo Settore a seguire, nel presente atto, indicata solo come "Associazione". Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere usata la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Napoli, in Via Sedile di Porto n° 33, essa potrà istituire sedi ed altre dipendenze similari in ogni parte dello Stato italiano ed all'estero.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Scopi e finalità

Art. 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e valorizzazione dei beni d'interesse tradizionale, storico ed artistico nel Centro Storico di Napoli, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività nei settori:

- a) Tutela dei diritti civili verso i soggetti svantaggiati ed esposti al rischio di emarginazione socioeconomica;
- b) Assistenza sociale rivolta a soggetti svantaggiati in ordine alle condizioni socio-economiche e familiari e cura l'inserimento nel mercato del lavoro, tramite formazione, nei limiti consentiti dalla Legge, di ex detenuti e/o giovani in attesa di prima occupazione;
- c) Tutela, promozione e valorizzazione dei beni d'interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, presenti nel territorio del centro Storico di Napoli;
- d) Promozione e recupero degli antichi mestieri e tradizioni esercitati nel Centro Storico di Napoli, riguardanti anche attività enogastronomiche, artigianali, dell'arte, della musica, dello spettacolo. L'Associazione sarà un'istituzione culturale permanente sul territorio onde favorire lo stimolo e lo sviluppo dei fenomeni più significativi della Tradizione napoletana, privilegiando nelle proprie iniziative la solidarietà verso le fasce più deboli, bambini, adolescenti, giovani, adulti, diversamente abili, persone esposte al rischio di emarginazione sociale. A tal fine l'Associazione promuove e realizza ogni opportuna attività diretta a favorire la piena soddisfazione di tale scopo con l'ausilio di giornali stampati, la pubblicazione e la distribuzione di saggi, dispense, opere letterarie, pittoriche, musicali, teatrali, artistiche, artigianali, scenografiche e video, utilizzando anche attrezzature informatiche di ultima generazione; l'organizzazione e conduzione di dibattiti, conferenze, videoconferenze, incontri e quant'altro possa essere utile ed opportuno per la diffusione dell'informazione e del prodotto storico, culturale ed artistico,

anche in collaborazione con le varie comunità sociali, della Scuola, delle Università, della Fabbrica, dei Sindacati, delle Municipalità e dei Quartieri della Città, dei Comuni, dei Comprensori, delle Comunità Montane, della Regione e della Città Metropolitana.

L'Associazione ha lo scopo, inoltre, di:

e) promuovere la formazione, nei confronti dei soggetti svantaggiati in ordine di condizioni socioeconomiche e familiari, di cooperative artigianali e di guide turistiche, associazioni di volontariato e sportive, nonché centri di recupero per diversamente abili, minori a rischio, tossicodipendenti ed altri soggetti deboli;

f) produrre, allestire, amministrare ed organizzare, festival, rassegne, sagre, fiere, mostre d'arte e d'artigianato, visite, fotografiche in genere.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle enunciate che, comunque, perseguano esclusivamente finalità di solidarietà sociale o che possano contrastare con la normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore.

Associati

Art. 5

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

E che abbiano almeno i seguenti requisiti:

- Età non inferiore ai 18 anni;
- Provata e specchiata moralità.

Gli associati si dividono in Costituenti, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Sono associati Costituenti i firmatari del presente atto.

Art. 6

Gli associati Costituenti ed Ordinari s'impegnano ad osservare le disposizioni statutarie ed a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.

Per i soci delle varie categorie è previsto un apposito libro e la loro inserzione certificherà delle rispettive qualifiche.

Possono essere nominati soci Onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini socio-culturali dell'Associazione stessa, impegnandosi a osservare le disposizioni statutarie.

Gli associati Sostenitori, sono quelli che spontaneamente intenderanno fornire un contributo annuale per le attività promosse dall'associazione.

Art. 7

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 8

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, espulsione, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera inviata al Presidente dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima.

Art. 9

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, purché in regola con il versamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 10

Possono associarsi ma esclusivamente nella qualità di soci Ordinari, anche altre Associazioni, purché perseguano gli scopi socio-culturali dell'Associazione, previo deposito di regolare verbale assembleare e, nell'Associazione, saranno rappresentate dal legale rappresentante o da specifico delegato regolarmente indicato nel detto verbale.

Organi dell'Associazione

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione, è formata da tutti gli associati Costituenti ed Ordinari.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati Costituenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza degli stessi.

Le deliberazioni sono valide, anche in assenza di qualsiasi convocazione, purché sia presente la totalità del Consiglio Direttivo e la totalità dei soci Costituenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà avere luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea ordinaria:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. Approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati Ordinari e tutti gli associati Costituenti.

Art. 14

Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati, è formato da tre a cinque membri Costituenti - compreso il Presidente.

In caso di recesso di un associato Costituente, lo stesso sarà sostituito dall'associato Ordinario più anziano per data associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, tra gli associati Costituenti e che durano in carica un triennio.

Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna e, pertanto, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare: contrarre obbligazioni senza limitazione alcuna, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 16

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e cura le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige e conserva, in appositi registri, i verbali delle Assemblee e delle Riunioni del Consiglio Direttivo, nonché copia di tutti gli atti.

Patrimonio, esercizi finanziari

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni, anche di Enti Pubblici e privati e/o ad essa spettanti in relazione alle attività istituzionali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, la cui entità viene fissata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) dagli avanzi derivanti da organizzazioni di manifestazioni e partecipazione ad esse;
- c) da ogni entrata che concorra ad incrementare il fondo associativo.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Gli utili e gli avanzi dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative non sono trasmissibili, non sono rivalutabili e non possono essere distolte dalla loro destinazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che nomina un Tesoriere scelto tra i soci Costituenti. Il tesoriere, d'intesa con il Presidente, organizza e coordina tutte le attività interne ed esterne dell'Associazione anche nei confronti di Enti ed Autorità nell'osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, riscuote le quote degli associati ed è addetto alla custodia della cassa.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 18

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo redigerà entro il 31 marzo dell'anno successivo il Bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione

Modifica atto costitutivo

Art. 19

Le modifiche dell'atto costitutivo potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'Assemblea che delibera con voto favorevole di tutti gli associati Costituenti e di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati Ordinari.

Controversie

Art. 20

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e, tra questi e gli organi dell'Associazione, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica

